

Oggetto:	Comune di Ponte San Pietro. Contributo reso nell'ambito della fase di scoping della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante generale n.2 al Piano di Governo del Territorio (PGT).
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con nota del Comune di Ponte San Pietro prot. n. 4038 del 13/02/2020, prot. arpa n. 22776 del 14/02/2020 è pervenuta la comunicazione di convocazione della prima conferenza di valutazione inerente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante generale in oggetto.

La comunicazione riguardava anche la messa a disposizione, nel sito web del Comune di Ponte San Pietro e nel sito web regionale SIVAS, del documento di scoping relativo al procedimento.

Il suddetto documento è stato scaricato dal sito web regionale SIVAS e risultava aggiornato, all'interno del sito, al 13/02/2020.

Come ARPA in questa fase si fornirà un contributo sottolineando gli aspetti che, a parere dello scrivente Ente, dovranno essere approfonditi nel futuro rapporto ambientale e nella stesura della proposta di variante generale.

Tali aspetti potrebbero non essere esaustivi dell'analisi che sarà effettuata nelle fasi successive del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica e pur tuttavia rappresentano un apporto iniziale che viene reso al Comune per l'impostazione della variante.

#### **Raffronto testi /elaborati cartografici vigenti e testi /elaborati cartografici modificati.**

Nel rapporto ambientale o in altro elaborato (es. relazione di variante) è sempre opportuno fornire un raffronto funzionale tra i testi normativi vigenti e i testi modificati e un raffronto funzionale tra gli elaborati cartografici vigenti e gli elaborati modificati in modo da consentire ai soggetti competenti in materia ambientale, e non solo, di comprendere al meglio le correzioni che saranno introdotte.

#### **Suggerimenti per la stesura del Rapporto ambientale.**

Nel documento di scoping è già stato predisposto un aggiornamento sintetico del quadro conoscitivo e del quadro ambientale comunali rispetto a quanto a suo tempo esaminato per la prima variante generale al PGT.

I dati riportati relativi ai consumi idrici sono dichiarati come estratti dal PTCP in riferimento al PRRA e risalenti al 2016; sarebbe invece opportuno che i dati relativi ai consumi idrici e quelli relativi ai reflui fognari prodotti, da porre sempre in relazione con le capacità residue del servizio di acquedotto e del servizio di fognatura e depurazione, venissero richiesti al gestore/ ai gestori del servizio idrico integrato. Dopo essersi quindi confrontati con questi soggetti, nel rapporto ambientale, si devono evidenziare le eventuali criticità puntuali inerenti a tali servizi.

Opportunamente si propone al Comune di evitare previsioni di interventi edilizi in aree tuttora prive di fognatura e collegamento ad impianto di depurazione.

Si ricorda che, in base all'art.50 delle NTA del Piano di Tutela e Uso delle Acque ora vigente, denominato "PTUA 2016", per garantire che i PGT e loro varianti siano coerenti con l'esistente quadro infrastrutturale del servizio idrico integrato, i Comuni hanno l'obbligo, preliminarmente all'approvazione di piani e progetti di ristrutturazione urbanistica e di nuova urbanizzazione, di richiedere all'Ufficio d'Ambito una valutazione circa la compatibilità con il Piano d'Ambito.

Si ricorda che ai sensi del comma 4 dell'art. 18 - Parte II del D.Lgs. 152/2006, «*le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione*». Nel documento di scoping non vi sono riferimenti al monitoraggio del PGT e agli eventuali esiti dello stesso.

Per quanto attiene il Piano di Monitoraggio della variante si rimanda alle osservazioni formulate nella nostra nota prot. arpa n. 24639 del 18/12/2016, inviata al Comune di Ponte San Pietro dopo l'adozione della precedente variante generale al PGT.

**Si chiede che nel futuro rapporto ambientale venga puntualmente effettuata l'analisi/l'aggiornamento delle caratteristiche ambientali (cfr. allegato VI alla parte seconda del D.Lgs. 152/06) delle aree oggetto di modifica nell'ambito della proposta di variante generale n.2 e delle aree di trasformazione confermate.** Per caratteristiche ambientali s'intendono le peculiarità ambientali derivanti dall'assetto territoriale proprio del Comune di Ponte San Pietro (es. presenza zone di rispetto dei pozzi ad uso potabile, fasce di rispetto cimiteriale, impianti sportivi adiacenti, zone a traffico intenso, allevamenti adiacenti, presenza di elementi di tutela nell'ambito delle reti ecologiche regionale, provinciale e comunale, presenza di fasce di rispetto del reticolo idrico minore, consortile e principale, presenza di elettrodotti, aree interessate da fenomeni alluvionali censiti nel PGRA o noti all'Amministrazione Comunale, prossimità ad impianti soggetti ad Autorizzazione Ambientale Integrata (AIA), di trattamento rifiuti, presenza/assenza di servizi di acquedotto e fognatura, classe di fattibilità geologica, classe della zonizzazione acustica, etc.).

#### **Siti contaminati e/o potenzialmente contaminati.**

Qualora tra la fase di scoping attuale e la fase di valutazione della proposta di variante generale n.2 dovessero modificarsi le aree soggette ad indagine preliminare, caratterizzazione e bonifica presenti nel territorio comunale, si chiede di renderne conto nel rapporto ambientale e a livello cartografico al fine di tenerle in adeguata considerazione nelle scelte di pianificazione territoriale. In merito ai siti da inserire in cartografia nel PGT si ricorda quanto definito al punto 3 dell'allegato 1 della D.g.r. 10/03/2010 n. 8/11348-Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati.

#### **Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA).**

Nel paragrafo 9.3.4 del documento di scoping viene introdotta la tematica del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) del Bacino del Po su territorio lombardo e delle aree soggette a rischio esondazione/alluvione.

La trattazione eseguita nel documento si limita a riportare un estratto cartografico tratto dal PGRA e relativo alla zona del Comune di Ponte San Pietro.

Non risulta esplicitato se le aree soggette a rischio esondazione in Ponte San Pietro siano già normate nell'ambito della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT di Ponte San Pietro in coerenza quanto stabilito dalla D.G.R. n. X/6738 del 19/06/2017 e s.m.i. o se, viceversa, alcune di esse necessitano di un recepimento nel PGT ai sensi della suddetta DGR.

**Ove il PGT vigente non risulti coerente con quanto dettato dal PGRA, la variante generale in costruzione dovrebbe contenere al suo interno la revisione della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT finalizzata ad una armonizzazione con il PGRA.**

Il termine ultimo per l'armonizzazione dei PGT con il PGRA risulta essere lo stesso fissato per l'adeguamento dei PGT al PTR e previsto nella L.R. 31/2014 e s.m.i..

Si evidenzia che tutte le varianti urbanistiche adottate dopo la pubblicazione sul BURL della DGR n. X/6738 del 19/06/2017 dovranno essere corredate di un'asseverazione di congruità delle varianti stesse con la componente geologica del PGT e con le nuove limitazioni derivanti dalle disposizioni regionali transitorie contenute nella DGR n. X/6738 del 19/06/2017 se non ancora recepito il PGRA.

#### **Sviluppi previsti e L.R. 31/2014. Necessità di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.**

Preme evidenziare che l'integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) prevista dalla L.R. 31/2014 e approvata con deliberazione del C.R. di Regione Lombardia n. XI/411 del 19/12/2018, la quale ha acquistato efficacia il **13 marzo 2019** con la pubblicazione sul BURL n. 11, Serie Avvisi e concorsi, dell'avviso di approvazione (comunicato regionale n. 23 del 20 febbraio 2019), implica che

**i PGT e relative varianti adottati successivamente al 13 marzo 2019 debbano risultare coerenti con i criteri e gli indirizzi individuati dalla stessa integrazione del PTR per contenere il consumo di suolo** (vedasi, in particolare ma non solo, il punto 2.2.1 e il punto 2.2.3 dei criteri). Tali criteri e indirizzi prevedono, in termini sintetici, **soglie percentuali definite di riduzione della superficie complessiva degli ambiti di trasformazione e attenzione agli elementi di qualità dei suoli.**

Sempre nell'ottica del contenimento del consumo di suolo, la recente Legge Regionale 26 novembre 2019, n. 18 pubblicata sul BURL n.48 suppl. del 29 Novembre 2019 prevede una serie di misure per incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

Il limite che si può cogliere in questa norma è che non viene fissata l'obbligatorietà di procedere prioritariamente al recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto al consumo di nuovo suolo ma vengono determinati una serie di meccanismi premianti e disincentivanti per spingere in questa direzione.

Dato atto che i Comuni, nell'ambito delle proprie attribuzioni e sulla base del quadro conoscitivo e ambientale del proprio territorio, possono costruire le proprie varianti generali fissando un criterio di priorità temporale degli interventi, **si coglie l'occasione di questa variante generale n.2 per proporre al Comune di Ponte San Pietro di procedere, ove possibile, dando priorità temporale agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto agli interventi su suolo libero.**

#### **Censimento edifici con criticità.**

Con le finalità di riqualificare il patrimonio edilizio esistente la Legge Regionale 26 novembre 2019, n. 18 prevede **obblighi di individuazione/censimento del patrimonio edilizio dismesso con criticità** (art.40 bis della L.R. 12/05 aggiunto con la L.R. 18/2019): **nel futuro rapporto ambientale si chiede di relazionare in merito agli esiti del suddetto censimento nell'ambito del territorio comunale.** È prevista anche l'individuazione di eventuali ambiti di rigenerazione urbana (art. 8 bis della L.R. 12/05 aggiunto con la L.R. 18/2019).

Gli edifici censiti ai sensi dell'art. 40 bis della L.R. 12/05 o gli ambiti di rigenerazione determinati ai sensi dell'art. 8 bis della L.R. 12/05 dovranno essere opportunamente individuati nell'ambito della cartografia di Piano.

#### **Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT.**

Nel paragrafo 7.7 del documento di scoping si riporta che "....*Su Incarico del Comune di Ponte San Pietro è stato redatto all'interno della Variante 2014 l'Adeguamento della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del PGT, in attuazione dell'art.57 della R.L n.12/2005....*".

Non parrebbe prevista, nell'ambito della variante generale n.2, nessuna revisione/aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT vigente, rivista all'interno della variante 2014.

**Qualora, al contrario, si proceda ad una revisione di questa componente, si raccomanda, come già indicato, di comprendere al suo interno l'adeguamento al PGRA se necessario.**

#### **Vincoli.**

Si chiede che nelle tavole della variante **venga se del caso aggiornata** la mappatura dei vincoli insistenti sul territorio.

Si chiede che nel futuro rapporto ambientale siano indicate le diverse tavole di riferimento per l'analisi di tutti i vincoli insistenti sul territorio.

Si ricorda che nel territorio di Ponte San Pietro vi sono linee elettriche ad alta tensione.

**Nel caso di interventi a ridosso delle Distanze di Prima Approssimazione o all'interno delle stesse, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto 29/05/2008, sarà solo ed esclusivamente il gestore che dovrà fornire un proprio assenso ai progetti di edificazione, tenendo conto non solo della proiezione a suolo ma anche dell'ingombro della isosuperficie a 3 µT.**

### Inquinamento Luminoso.

Si segnala che è stata promulgata una nuova legge regionale e cioè la L.R. 31 del 5 ottobre 2015 che abroga le leggi precedenti.

Se ne richiamano di seguito i contenuti principali:

- la Giunta Regionale definirà attraverso un Regolamento le norme tecniche necessarie all'applicazione della legge e specifiche prescrizioni per la redazione del DAIE (Documento di Analisi Illuminazione Esterna);
- Regione Lombardia provvederà a promuovere iniziative di informazione in materia di illuminazione esterna finalizzate alla corretta applicazione della nuova legge;
- la Giunta regionale implementerà il SIT Regionale con i dati relativi agli impianti di illuminazione esterna che saranno forniti dai Comuni;
- i Comuni redigeranno ed approveranno il DAIE (Documento di Analisi Illuminazione Esterna) nel rispetto di quanto definito nel Regolamento Regionale (vedi punto sopra);
- il DAIE sarà approvato entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento Regionale;
- i Comuni che già dispongono di un Piano di Illuminazione possono approvare il DAIE entro 5 anni dalla pubblicazione sul BURL del Regolamento Regionale;
- spetta ai Comuni la funzione di vigilanza e controllo, l'accertamento delle violazioni e l'erogazione delle sanzioni;
- i gestori degli Osservatori Astronomici possono richiedere il riconoscimento regionale di un'area quale zona di particolare tutela dall'inquinamento luminoso; le fasce di rispetto per gli Osservatori Astronomici già deliberate con Dgr nel 2000 e 2006 sono assimilate alle zone di particolare tutela, di cui all'art. 9 della nuova norma, fino alla data di emanazione dei singoli decreti (a seguito di richieste di riconoscimento) e comunque non oltre 2 anni dalla data di pubblicazione sul BURL del Regolamento Regionale;
- i Parchi nazionali, i Siti Natura 2000 e le aree a parco naturale inserite nelle aree regionali protette (art. 1 LR 86/1983) costituiscono zone di particolare tutela dall'inquinamento luminoso.

Non è noto se il Comune di Ponte San Pietro sia dotato di Piano Regolatore per l'Illuminazione Comunale PRIC o di DAIE. L'eventuale carenza di questi importanti strumenti rappresenta una criticità da affrontare mediante un'azione specifica della futura variante generale: ove non già provveduto **si dovrà quindi prevedere la redazione dei documenti pianificatori necessari per l'efficientamento e la riduzione dell'inquinamento luminoso** della pubblica illuminazione e non solo. Tali documenti dovranno essere corredati di cronoprogramma esecutivo e prevedere lo stanziamento di idonee risorse economiche per l'attuazione degli interventi.

### Risparmio della risorsa idrica.

Si ricorda che l'art. 6 comma 1 lettera e) del regolamento regionale n.2/2006 prevede l'**obbligo**, insieme ad altre misure di risparmio idrico, della filtrazione e del **recupero delle acque meteoriche ricadenti sulle coperture dei tetti** delle nuove edificazioni ad uso residenziale per usi quali l'irrigazione delle aree verdi e l'alimentazione degli sciacquoni dei bagni.

Negli ultimi anni si sono verificati lunghi periodi di siccità che hanno reso necessaria l'adozione, in diverse aree del territorio nazionale, di misure di razionamento nella distribuzione della risorsa idrica. Questa situazione fa emergere ancora più chiaramente l'importanza di **prevenire la penuria d'acqua**, oltre che con il recupero delle perdite di rete, attraverso la predisposizione nei nuovi edifici di misure di risparmio idrico e di misure per il recupero delle suddette acque piovane.

Ove non già provveduto, un richiamo, nell'ambito della normativa del futuro Piano e nell'ambito delle norme prescrittive di ciascun ambito, all'obbligo di recupero delle acque meteoriche ricadenti sulle coperture può risultare utile.

### Reti Ecologiche.

Stando ai pareri/contributi formulati da parte dello scrivente Ente nell'ambito della VAS della precedente variante generale al PGT di Ponte San Pietro, il Comune di Ponte San Pietro è già dotato di uno schema di Rete Ecologica Comunale (REC).

Gli obiettivi specifici di una rete ecologica comunale sono quelli di:

1. fornire un quadro integrato delle sensibilità naturalistiche esistenti e fornire uno scenario eco-sistemico di riferimento;
2. fornire al PGT e relative varianti indicazioni per la localizzazione degli ambiti di trasformazione in aree poco impattanti con gli ecosistemi deputati agli equilibri ambientali e/o fornire al PGT un quadro adeguato di misure specifiche di mitigazione in modo tale che il Piano sia il più possibile compatibile con le sensibilità ambientali presenti;
3. fornire indicazioni per individuare aree su cui realizzare eventuali compensazioni di valenza ambientale funzionali al progetto di REC.

**Si fa presente al Comune di Ponte San Pietro che ai fini della costruzione di una Rete Ecologica Comunale (REC) completa ed efficace servono elementi conoscitivi e di progetto che non risultavano presenti nello schema di REC precedentemente visionato dallo scrivente Ente<sup>1</sup>.**

A titolo non esaustivo un progetto di REC deve contenere:

- una descrizione dettagliata degli elementi della rete ecologica (es. mediante schede puntuali descrittive);
- l'individuazione degli habitat di pregio;
- la ricostruzione dell'assetto di funzionalità attuale della Rete (struttura, presenza interruzioni e cause, partecipazione effettiva alla rete degli elementi individuati, etc.);
- la descrizione degli organismi/specie che la Rete si prefigge di agevolare con i corridoi di connessione individuati, al fine di preservarne la mobilità e quindi lo scambio genetico e la biodiversità;
- l'individuazione degli eventuali organismi/specie di cui la Rete intende, ove necessario, tutelare la stanzialità;
- modalità scelte per la preservazione e la mobilità degli organismi.

Lo studio progettuale della REC deve partire dall'individuazione degli eventuali habitat di pregio presenti nel territorio comunale e/o in prossimità, dalla ricostruzione dell'assetto di funzionalità attuale della Rete (struttura, presenza interruzioni, partecipazione effettiva alla rete degli elementi individuati, etc.), per poi giungere all'individuazione di misure ad hoc, non generiche, per il suo mantenimento o per la sua implementazione ( es. espropri, piantumazioni di essenze gradite alla fauna, rinaturazioni in aree intercluse, realizzazione fasce arbustivo-arboree lungo le strade per innalzamento linee di volo avifauna, definizione di specifiche modalità gestionali, ad esempio, per le aree agricole, realizzazione sottopassi faunistici, etc.).

L'elaborazione della REC richiede risorse economiche: affinché tali risorse siano spese in modo da raggiungere un efficace risultato è importante che i progetti di REC siano predisposti mediante l'intervento di idonee figure professionali in grado, per esperienza e tipologia di studi, di cogliere le eventuali valenze ecologiche ed eco-sistemiche presenti nel territorio e in grado di proporre misure appropriate per la loro valorizzazione, connessione e tutela nel tempo da concretizzare attraverso la formulazione di specifiche norme del Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi. Quanto affermato risulta confermato dalle raccomandazioni contenute nella **procedura della Comunità Europea EU Pilot 6730/14/ENVI - Attuazione in Italia 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche**- nella quale si richiede che siano professionisti con adeguate conoscenze

<sup>1</sup> Vedasi nota ARPA prot. arpa n. 24639 del 18/12/2016

tecnico-scientifiche a redigere gli Studi d'Incidenza ed eseguire la Valutazione d'Incidenza (VIC), e cioè professionisti in possesso di una laurea in scienze naturali o biologiche o di una laurea equipollente. In analogia alla VIC anche gli studi propedeutici alla progettazione della REC dovrebbero essere effettuati da figure professionali con adeguate conoscenze e in possesso di lauree idonee.

**Si propone quindi al Comune di cogliere l'occasione di questa variante per completare il progetto di REC precedentemente predisposto attraverso il supporto di professionisti esperti nel riconoscimento faunistico e floristico e nella progettazione di connessioni ecologiche.** È opportuno che il progetto di REC, ad esempio, punti alla creazione di svariate stepping zones anche circoscritte (es. un filare di alberi, un gruppo di cespugli intricati e irregolari<sup>2</sup>, etc.) e di corridoi di connessione anche ridotti (es. ecodotti), che possano consentire uno spostamento migliore degli organismi nell'ambito del Comune.

### Verde urbano.

La **Legge 14/01/2013 n. 10, Legge Quadro Nazionale sugli spazi verdi urbani**, all'art.4 ribadisce l'obbligo per i Comuni del rispetto delle quantità minime di verde pubblico attrezzato (9 mq/ab) stabilite nel Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968.

La L.R. 12/05 all'art. 103 comma 1 bis esonera i Comuni lombardi dal rispetto del suddetto Decreto Ministeriale fatto salvo il rispetto della distanza minima tra fabbricati. Tuttavia, il dato di fatto che una legge dello Stato ribadisca la necessità del rispetto dei quantitativi minimi di verde pubblico attrezzato a suo tempo fissati nel D.M. 1444/68 (9 mq/ab) porta a riconsiderare l'obbligo insito in questo Decreto Ministeriale e a considerare che ci potrebbe essere in futuro la necessità di rivedere la L.R. 12/05 in questo senso.

L'obiettivo della Legge 10/2013 è in generale, e al di là del rispetto del parametro di 9 mq di verde pubblico attrezzato per abitante, quello di **rafforzare le quantità del verde piantumato all'interno delle aree urbanizzate**, azione sicuramente meritevole anche a prescindere dalla vigenza di un obbligo normativo in quanto implica il miglioramento del microclima<sup>3</sup> a livello locale ( grazie all'effetto dell'ombreggiatura e dell'evapotraspirazione degli alberi e arbusti), l'aumento delle aree di drenaggio delle acque meteoriche (vedasi nuove norme su invarianza idraulica e idrologica), prevenendo squilibri idrologici spesso concausa degli allagamenti urbani, e l'aumento delle aree di connessione ecologica all'interno del Tessuto Urbano Consolidato (TUC).

Il Comune di Ponte San Pietro, reso edotto in merito, potrà valutare l'eventuale necessità di azioni correttive e migliorative della situazione esistente e di previsione all'interno della variante generale, con particolare riferimento all'ipotesi di riduzione della superficie del previsto "Parco Legler".

### Superfici drenanti.

Le superfici drenanti permeabili dovrebbero essere costituite da aree **a verde profondo** e non da aree di verde pensile (es. aiuole sopra i garage), per consentire un naturale drenaggio delle acque meteoriche e uno sviluppo equilibrato, ad esempio, degli **alberi**, molto utili per ombreggiare e migliorare, mediante l'evapotraspirazione, il microclima.

In tal senso appare congrua la definizione di superficie permeabile contenuta nel **Regolamento Edilizio-tipo nazionale**, frutto dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20/10/2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2016 della Repubblica Italiana, da recepirsi obbligatoriamente anche da parte di tutti i Comuni lombardi (D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695).

<sup>2</sup> vedasi manuale "Tecniche e Metodi per la realizzazione della Rete Ecologica Regionale" di Ersaf- Regione Lombardia stampato nel 2013

<sup>3</sup> Vedasi, ad esempio, esiti dei rilievi di Arpa Piemonte nella città di Alessandria:

<http://www.arpa.piemonte.it/news/prosegue-lo-studio-sullisola-di-calore-che-avvolge-la-citta-di-alessandria>

Si chiede di cogliere l'occasione della presente variante generale per adeguare il PGT di Ponte San Pietro, e gli indici d'intervento nelle varie aree del territorio, alla definizione di superficie drenante del regolamento edilizio tipo nazionale.

### **Invarianza idraulica, idrologica e drenaggio urbano sostenibile.**

Il Comune di Ponte San Pietro è inserito in **zona A ad alta criticità idraulica** in base al regolamento regionale n.7/2017 e s.m.i..

Nel documento di scoping non vi sono menzioni alla redazione, nell'ambito della variante generale, dello Studio Comunale di Gestione del Rischio idraulico previsto dall'art.14 del regolamento regionale suddetto.

Si ricorda che i tempi concessi per la redazione dello studio, ai sensi dell'art. 14 comma 5 del reg.n.7/2017 e s.m.i., coincidono con quelli previsti per l'adeguamento del PGT al PTR integrato ai sensi della L.R. 31/2014 e s.m.i..

### **Mobilità sostenibile.**

Allo scrivente Ente pervengono per conoscenza istanze, da parte di aziende dislocate nel territorio provinciale, indirizzate in via prioritaria alle amministrazioni comunali, volte a sollecitare quest' ultime a realizzare più piste ciclabili per poter raggiungere in bici i luoghi di lavoro.

La mobilità ciclopedonale dovrebbe interessare sempre di più non solo percorsi ricreativi ma anche percorsi casa-lavoro secondo un'esigenza, appunto, sempre più sentita dai cittadini/lavoratori.

Si segnala la recente **L. 11/01/2018 n.2 "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica"**. All'interno di questa Legge, tra le disposizioni per i Comuni, l'art. 8 comma 5 prevede che in sede di attuazione degli strumenti urbanistici i comuni stabiliscano i parametri di dotazione di stalli per le biciclette destinati ad uso pubblico e ad uso pertinenziale.

Si coglie inoltre l'occasione per evidenziare che è stato pubblicato anche il **D.Lgs. 257/2016** (GU Serie Generale n.10 del 13-1-2017 - Suppl. Ordinario n. 3). Questo decreto contiene le misure per potenziare la rete nazionale dei punti di ricarica elettrica per gli autoveicoli.

Le misure riguardano, mediante l'adeguamento dei regolamenti edilizi comunali che doveva essere effettuato entro il 31/12/2017, anche ristrutturazioni di edifici e nuovi edifici non residenziali con superficie utile superiore a 500 mq e ristrutturazioni di edifici e nuovi edifici residenziali con almeno 10 unità abitative (cfr. art. 15 del D.Lgs. 257/2016).

È quindi opportuno che il Comune sia edotto in merito a quanto sopra per predisporre al meglio gli interventi nell'ambito della variante ricadenti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 257/2016.

### **Distanze da allevamenti.**

**Si propone di applicare tra gli allevamenti esistenti e i nuovi interventi edilizi le distanze ritenute congrue nel Decreto del Direttore Generale n.20109 del 29/12/2005 "Linee Guida Regionali: criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale" paragrafo 3.1, inserendo norma specifica nel PGT valevole per tutto il territorio comunale.**

**Si propone di considerare tali distanze secondo il principio di reciprocità** e cioè non solo tra i nuovi allevamenti e l'edificato esistente ma anche tra gli allevamenti esistenti e le nuove edificazioni di previsione del Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi.

Per gli allevamenti a carattere familiare vigono le distanze di cui all'art. 3.10.4 del Regolamento Locale d'Igiene Tipo della Regione Lombardia.

### **Coerenza con altri strumenti pianificatori.**

La documentazione di scoping riporta già al suo interno una prima analisi dei contenuti di diversi strumenti di pianificazione sovracomunale.

Non si tratta di una vera e propria analisi di coerenza in quanto non sono ancora noti i contenuti della futura variante da porre a confronto con i contenuti dei suddetti piani sovracomunali.

Di seguito si riporta un elenco non esaustivo, e valido per quanto applicabile, di Piani pertinenti con cui dovrà essere condotta l'analisi di coerenza delle previsioni:

- Piani sovracomunali (PTR-PTCP-PTC di Parchi, ecc.);
- Piano di zonizzazione acustica;
- Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT;
- Piano di Gestione del Rischio Alluvioni PGRA;
- Rete Ecologica regionale (RER), Rete Ecologica Provinciale (REP), Rete Ecologica Comunale (REC);
- Definizione delle aree di localizzazione degli impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione;
- Piano d'Illuminazione Comunale;
- Piano urbano del traffico;
- Piano Urbano della mobilità;
- Individuazione Reticolo Idrico Minore, Principale e consortile;
- Piani di utilizzazione agronomica;
- Piano d'Indirizzo Forestale;
- Piano Faunistico, ecc.

La coerenza tra strumenti urbanistici e zonizzazione acustica deve essere garantita entro un anno dalla approvazione di ciascuno strumento (art. 4 della L.R. 13/2001). Ove la zonizzazione acustica risulti già tutelante per gli ambienti abitativi esistenti e di previsione non vi è esigenza di modifica. Il principio guida della coerenza tra gli strumenti deve essere la prevenzione del deterioramento di aree non inquinate e il risanamento di quelle ove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai valori limite. Secondo quanto riportato nei criteri tecnici della D.G.R. n.VII/9776 del 12/07/2002 non è necessariamente la zonizzazione acustica che deve adeguarsi agli strumenti di pianificazione ma, se più funzionale alla tutela della popolazione dall'esposizione al rumore, può valere l'obbligo inverso di adeguamento degli strumenti urbanistici alla zonizzazione acustica (punto 1 dei criteri tecnici).

Responsabile del procedimento: Dott. Geol. Paolo Perfumi tel 035.4221.831  
Tecnico Istruttore: Dott.ssa Chiara Andriani tel. 035.4221. 894